



COMUNE DI CROSLIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE copia DI GIUNTA COMUNALE

N. 44 del Reg.

Data **08-05-2025**

Oggetto:

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Approvazione nuova modifica per aggiornamento ed integrazione Sezione n. 3 "Organizzazione e capitale umano" - Sottosezione n. 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" per determinazione nuovo limite di spesa per l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile e previsione nuovi dati finanziari anno 2024.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **otto** del mese di **maggio**, alle ore **14:30**, nella sala delle riunioni, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata con appositi avvisi, con la presenza dei signori:

AIELLO MARIA TERESA	SINDACO	P
DE VICO GIOVANNI	VICESINDACO	A
COSENTINO MARIATERESA	ASSESSORE	P
FORCINITI SERAFINO	ASSESSORE	A
PEDACE GIUSEPPE	ASSESSORE	P

e con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott. Arcuri Filippo

Assume la Presidenza il SINDACO AIELLO MARIA TERESA, la quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190";
- l'art. 6, settimo comma, stabilisce che "In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";
- il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c. 1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
 - Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 - Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dell'art. 1 del DPR N. 81/2022, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b);
- il D.M. 30 giugno 2022 n.132, ha approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- il D.M. n.132/2022, stabilisce:
 - all'art. 7, comma 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione";
 - all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

Vista la deliberazione n. 39 del 19 dicembre 2024 il Consiglio Comunale con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Dato atto che il termine per l'approvazione del PIAO 2025/2027 è di trenta giorni successivi a quello di approvazione del Bilancio di previsione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 del 7 gennaio 2025, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 composto delle seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- Sezione 1 = Scheda anagrafica dell'amministrazione;
- Sezione 2 = Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
 - Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza;
- Sezione 3 = Organizzazione e capitale umano;
 - Sottosezione 3.1 – Struttura organizzativa;
 - Sottosezione 3.2 – Organizzazione lavoro agile;
 - Sottosezione 3.3 – Piano triennale fabbisogni di personale;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche" emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018;

Rilevato che le suddette Linee di indirizzo prevedono che "Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo";

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima rappresentato dal limite imposto dall'art. 1, comma 557, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 90/2014;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020;

Richiamate:

- la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 7 gennaio 2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027;
- la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27 febbraio 2025, esecutiva, con la quale è stata apportata una modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO), per aggiornare ed integrare la Sezione n. 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione n. 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" prevedendo, per le annualità 2025-2026-2027 l'assunzione temporanea con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per la durata di circa n. 4 mesi di n. 1 (una) unità lavorativa inquadrata nell'Area degli Operatori (ex categoria "A") con Profilo professionale di "Operaio", per una spesa complessiva annuo di €. 5.052,00, da assegnare al Settore Tecnico, Uffici Manutenzione e Ambiente, al fine di garantire la manutenzione, la pulizia e la cura del verde pubblico;

Considerato che per gli Enti in dissesto la normativa prevede che il tetto massimo di spesa per le assunzioni flessibili è pari alla media della spesa sostenuta per la medesima finalità del triennio precedente l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato;

Dato atto che per il Comune di Crosia nel triennio precedente l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato la spesa del personale a tempo determinato è stata pari a 0,00;

Preso atto che la Corte Costituzionale, con sentenza N.1/SEZAUT/2017/QMIG, ha espressamente previsto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010 - nella specifica ipotesi in cui l'Amministrazione locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009, la stessa può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, "fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art 36, commi 2 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001 e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

Ritenuto, pertanto, di dovere stabilire un nuovo limite di spesa per l'instaurazione dei rapporti di lavoro flessibile nell'importo di €. 10.000,00 annuo per far fronte e garantire servizi essenziali per l'Ente, in quanto compatibile con le risorse di bilancio e conseguentemente modificare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, limitatamente alla Sezione n. 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione n. 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", prevedendo per le annualità 2025/2027 nell'ambito del nuovo limite di spesa per l'instaurazione dei rapporti di lavoro flessibile quantificato nell'importo annuo di €. 10.000,00, le seguenti assunzioni a tempo determinato:

- l'assunzione con contratto a tempo determinato e parziale per n.18 ore settimanali di una unità lavorativa inquadrata nell'Area degli Operatori (ex categoria "A") con Profilo professionale di "Operaio", da assegnare al Settore Tecnico, Uffici Manutenzione e Ambiente, al fine di garantire la manutenzione, la pulizia e la cura del verde pubblico per la durata massima di 6 mesi;
- l'assunzione con contratto a tempo determinato e parziale di un dipendente di altro Ente locale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004 e successive modifiche ed integrazioni inquadrato nell'Area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" o nell'Area degli "Istruttori" per un numero massimo di n. 12 ore settimanali per la durata massima di 6 mesi da assegnare al Settore Urbanistico.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 aprile 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover ulteriormente modificare ed aggiornare il PIAO 2025/2027 limitatamente alla Sezione n. 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione n. 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", inserendo i nuovi dati finanziari e contabili riferiti all'anno 2024, in particolare quelli riferiti alla spesa del personale;

Dato atto che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per le annualità 2025-2026-2027, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

Preso atto che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente provvedimento è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, compatibilmente con i limiti in materia disposti dalla normativa vigente;

Dato atto che essendo questo Ente in dissesto finanziario le assunzioni di personale sono soggette al preventivo controllo centrale della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell'Interno;

Tenuto conto di quanto stabilito dalla seguente normativa:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche";
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026, ed in particolare le misure di più diretto interesse per le amministrazioni territoriali;

Richiamato, altresì, l'articolo 50, comma 17-bis, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

Visti ed acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dal Responsabile del Settore ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto, altresì, l'asseverazione rispetto agli equilibri di Bilancio rilasciata dal Revisore dei conti con riguardo all'aggiornamento della Sezione n. 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione n. 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO 2025/2027, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, che prevede: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge:

D E L I B E R A

1) La parte narrativa, che si intende qui riportata e trascritta, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di stabilire un nuovo limite di spesa per l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile nell'importo di €. 10.000,00 annuo per far fronte e garantire servizi essenziali per l'Ente;

3) Di approvare la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 7 gennaio 2025 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27 febbraio 2025, limitatamente alla Sezione n. 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione n. 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", prevedendo per le annualità 2025/2027 nell'ambito del nuovo limite di spesa per l'instaurazione dei rapporti di lavoro flessibile quantificato nell'importo annuo di €. 10.000,00, le seguenti assunzioni a tempo determinato:

l'assunzione con contratto a tempo determinato e parziale per n.18 ore settimanali di una unità lavorativa inquadrata nell'Area degli Operatori (ex categoria "A") con Profilo professionale di "Operaio", da assegnare al Settore Tecnico, Uffici Manutenzione e Ambiente, al fine di garantire la manutenzione, la pulizia e la cura del verde pubblico per la durata massima di 6 mesi;

l'assunzione con contratto a tempo determinato e parziale di un dipendente di altro Ente locale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004 e successive modifiche ed integrazioni inquadrato nell'Area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" o nell'Area degli "Istruttori" per un numero massimo di n. 12 ore settimanali per la durata massima di 6 mesi da assegnare al Settore Urbanistico.

4) **Di approvare**, altresì, la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, limitatamente alla Sezione n. 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione n. 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", inserendo i nuovi dati finanziari e contabili riferiti all'anno 2024, in particolare quelli riferiti alla spesa del personale, a seguito dell'approvazione da parte dell'Ente del Rendiconto di gestione per l'anno finanziario 2024;

5) **Di precisare** che, salvo le modifiche approvate con il presente provvedimento, restano confermati ed invariati tutti gli altri contenuti del PIAO 2025/2027, previsti nelle altre Sezioni 1, 2 e 3 e sottosezioni;

6) **Di trasmettere** copia del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, coordinato con le modifiche finora approvate con gli atti deliberativi citati, alla Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell'Interno, al fine di ottenere il preventivo nulla osta alle assunzioni programmate;

7) **Di dare atto** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, aggiornato con il presente provvedimento, è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, esecutivo;

8) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione di modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", nelle seguenti sottosezioni:

a) sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali",

b) sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica",

c) sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";

d) sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione",

e) sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati";

9) **Di incaricare** lo stesso Responsabile di Settore di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, coordinato con le suddette modifiche, al Dipartimento della Funzione Pubblica, utilizzando le apposite funzionalità presenti nell'Area riservata del Portale PIAO, per come indicato nella circolare n. 2/2022;

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni.

PARERI ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 08-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Simona Curia

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 08-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Simona Curia

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Arcuri Filippo

IL SINDACO
F.to AIELLO MARIA TERESA

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Crosia, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Crosia, li 20-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Irene Petti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Crosia.

Crosia, li 20-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Irene Petti

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Crosia, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 20-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Irene Petti

E' copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.
Crosia, li 20-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Irene Petti



Irene Petti
Comune di Crosia
20.05.2025 14:23:38
GMT+01:00